

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
00198 ROMA - VIA ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/DCF

La Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (C.A.E.F.) presso la F.I.G.C., nella riunione tenutasi in data 27 giugno 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto la seguente decisione:

Reclamo della Sig.ra Eleonora Petralia

Con riferimento al procedimento instaurato su reclamo della calciatrice Eleonora Petralia - rappresentata e difesa dall'Avv. Priscilla Palombi – nei confronti della Società San Marino Academy, la Commissione, rileva che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;
- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 5 maggio 2023 ed è stato, altresì, inviato alla controparte tramite mail PEC in data 5 maggio 2023, documento allegato al ricorso;
- l'invio del reclamo alla San Marino Academy risulta effettuato all'indirizzo di posta certificata della Società;
- al reclamo risulta allegata copia dell'accordo economico sottoscritto tra la calciatrice Petralia Eleonora e la San Marino ACADEMY che risulta regolarmente depositato;
- la società San Marino Academy non ha provveduto a trasmettere le proprie memorie nei termini previsti dall'art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF;
- in data 23 giugno 2023 è pervenuta a mezzo PEC la dichiarazione inviata dall'Avv. Priscilla Palombi con la rinuncia della ricorrente al giudizio.

PQM

la Commissione, preso atto della rinuncia al giudizio da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Reclamo della calciatrice Catarina Realista Ferreira

Con riferimento al procedimento instaurato su reclamo della calciatrice - rappresentata e difesa dall'Avv. Priscilla Palombi – nei confronti della Società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l., la Commissione, rileva che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;

- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 23 maggio 2023 e lo stesso è stato, altresì, inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 23 maggio 2023, documento allegato al ricorso;
- l'invio del reclamo al Pomigliano Calcio Femminile risulta effettuato all'indirizzo di posta certificata della Società;
- la società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. non ha provveduto a trasmettere le proprie memorie nei termini previsti dall'art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF;
- in data 23 giugno 2023 è pervenuta a mezzo PEC la dichiarazione inviata dall'Avv. Priscilla Palombi con la rinuncia della ricorrente al giudizio.

PQM

la Commissione, preso atto della rinuncia al giudizio da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Pubblicato in Roma il 30 Giugno 2023

IL SEGRETARIO DELLA C.A.E.F.
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE DELLA C.A.E.F.
Marina Cordopatri